

D.A. n. 02109/13



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO PER LA SALUTE
L'ASSESSORE

Modifica limite di rimborsabilità inibitori della pompa acida

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833 istitutiva del S.S.N.;
- Visto** il D.Lvo n.502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992 n.421, e successive modificazioni;
- Visto** l'art.32 comma 9 della Legge 449/1997, il quale prevede che le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute ad assicurare un'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse attraverso un'analisi sistematica dei dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza e i relativi costi;
- Visto** il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni;
- Vista** la legge 23 dicembre 2000, n.388;
- Vista** la Legge 16 novembre 2001, n. 405;
- Visto** il D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza e successive modificazioni;
- Visto** il Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 come convertito con la Legge 24 novembre 2003 n. 326 ed in particolare l'art. 48 "Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica" che stabilisce che il riconoscimento alle regioni del finanziamento integrativo al fondo sanitario "resta condizionato anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'art. 48 del sopra citato D.L.n. 269/2003;
- Vista** la legge 30 dicembre 2004, n 311, ed in particolare l'articolo 1, commi 181 e 183;
- Vista** l'intesa stato-regioni del 23 marzo 2005 ed in particolare l'art. 9 "Comitato paritetico permanente per l'erogazione dei LEA" e l'art.12 "Tavolo di verifica degli adempimenti";
- Visto** il D.D.G. n. 6267 del 19.09.2005 recante "Linee guida per la corretta prescrizione a carico del SSN e regolamento per le contestazioni ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L.425/96";
- Tenuto conto** del protocollo d'intesa del 28 settembre 2006 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul nuovo Patto per la Salute;
- Vista** la legge del 27/12/2006, n.296 ed in particolare l'articolo 1, comma 796, lettera l);
- Vista** la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, recante "Misure di risanamento del sistema sanitario regionale. Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata" ed in particolare l'art. 9;
- Visto** il decreto n. 859 del 17 maggio 2007, con il quale sono state disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del citato art. 9 segnatamente riferite all'applicazione del prezzo di rimborso di riferimento all'interno della categoria degli inibitori della pompa acida;
- Vista** la Legge Regionale 14 Aprile 2009, n. 5 di riordino del Servizio Sanitario Regionale;
- Visto** il D.A. n. 3107 del 15 dicembre 2012 e, in particolare, l'art. 3 del decreto medesimo che ridetermina il limite di rimborsabilità riconosciuto dal S.S.R. nell'ambito della categoria terapeutica degli inibitori della pompa acida;

RT



Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07 agosto 2012, n. 135, che all'articolo 15 dispone che a far data dal 2013 l'onere a carico del S.S.N. per l'assistenza farmaceutica territoriale non può superare l'11,35% della spesa sanitaria complessiva;

Ritenuto di dover rivedere il prezzo di riferimento per la categoria ATC A02BC, alla luce delle nuove liste di trasparenza AIFA

DECRETA

Art. 1) Il limite di rimborsabilità riconosciuto dal S.S.R., nell'ambito della categoria terapeutica degli inibitori della pompa acida cui fanno parte i principi attivi esomeprazolo, lansoprazolo, omeprazolo, pantoprazolo e rabeprazolo (ATC A02BC) ove prescritti su ricettario S.S.N. alle condizioni e limitazioni previste dalle note AIFA 1 e 48 e nel rispetto delle indicazioni autorizzate di cui alle relative schede tecniche, è quello determinato sulla base del costo per dose definita al giorno di terapia (costo/DDD), riferito al prezzo al pubblico, non superiore a € 0,42. La differenza fra il limite di rimborsabilità come sopra determinato e il prezzo del farmaco prescritto con costo per dose definita al giorno di terapia superiore a € 0,42, è corrisposta dall'utente.

Resta fermo quant'altro previsto dall'art.9 della legge regionale n. 12/07, come disciplinato con decreto 17 maggio 2007, n. 859.

Art. 2) Il presente decreto sarà trasmesso alla GURS per la pubblicazione e le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.


Palermo li, 28 FEB. 2013

Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Rosalia Craina

Il Dirigente Generale

Salvatore Sammartano



L'Assessore Regionale per la Salute

Dr.ssa Lucia Borsellino

